

**UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO
IL RETTORE**

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997, pubblicato sulla G.U. n.70 del 25 marzo 1997, con il quale è stato emanato lo Statuto di Autonomia dell'Università della Calabria e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visto il decreto rettorale n. 4092 del 30 dicembre 2004 con il quale è stato istituito il Corso di laurea specialistica in Storia e Conservazione dei Beni Artistici e Archeologici (Classe 95/S);
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1982 del 21 giugno 2005;
- Visto il verbale del 22 novembre 2006 con il quale il Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia ha approvato il Regolamento didattico del Corso di laurea specialistica in Storia e Conservazione dei Beni Artistici e Archeologici (Classe 95/S), proposto dal Consiglio di Corso di laurea;
- Visto il verbale n. 1 del 18 dicembre 2006 con il quale il Senato Accademico ha approvato il predetto Regolamento;

DECRETA

E' emanato il Regolamento didattico del **Corso di laurea specialistica in Storia e Conservazione dei Beni Artistici e Archeologici** (Classe 95/S) di seguito riportato:

Art. 1 - Valore ed efficacia del Regolamento didattico del corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici

Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, definisce le norme e specifica gli aspetti organizzativi relativi al corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.

Art. 2 – Durata, struttura del Corso di Laurea Specialistica

1. Il corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici rientra nella classe delle lauree specialistiche in Storia dell'arte (Classe 95/S).
2. La durata del Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici è di due anni.
3. Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve avere acquisito un totale di 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti per il raggiungimento della laurea di primo livello e che sono stati riconosciuti validi per l'ammissione al Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici. Ciò significa che:

- a) per gli studenti ammessi senza debito formativo: i crediti da acquisire nel biennio del corso di studi per conseguire la laurea specialistica sono 120, i quali si vanno ad aggiungere ai 180 crediti già acquisiti per il conseguimento della laurea di primo livello;
- b) per gli studenti ammessi con un debito formativo: i crediti da acquisire per conseguire la laurea specialistica sono determinati dalla somma dei 120 crediti specificamente previsti per il biennio del corso di laurea specialistica, più il numero dei crediti corrispondenti al debito formativo loro attribuito al momento dell'ammissione;
- c) per gli studenti ammessi con il riconoscimento di crediti in soprannumero (tipicamente ottenuti da ulteriori esami opzionali sostenuti nel corso di laurea triennale): tali crediti devono essere detratti dai 120 da conseguire nel biennio specialistico, se compresi nel quadro dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.
4. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto annualmente da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi, è convenzionalmente fissata in 60 crediti formativi. Lo studente ammesso con un debito formativo seguirà di norma un percorso di studi più intensivo volto a saldare il debito secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.
5. Per ogni anno accademico il Consiglio del corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici rende noto nel Manifesto degli Studi, per ogni ciclo di laurea specialistica, le attività formative, gli obiettivi formativi specifici, le modalità di svolgimento dei corsi e delle relative prove d'esame, i contenuti, il numero dei crediti, le eventuali propedeuticità, e la loro distribuzione nei due anni di corso.

Art. 3 - Obiettivi formativi e curricula

Il Corso di Laurea Specialistica in Storia e Conservazione del bene artistico e archeologico mira a formare, nel complesso dei cinque anni, laureati che possiedano avanzate competenze nelle metodologie e nelle tecniche di analisi e di ricerca proprie delle scienze storico-artistiche, una preparazione specifica ed una solida formazione nell'ambito della storia delle arti, dell'architettura, della museologia, della critica d'arte e del restauro dal medioevo all'età contemporanea nell'area occidentale, secondo il profilo prescelto, fino ad acquisire autonoma capacità di ricerca nel campo. I laureati dovranno essere in grado di utilizzare correntemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione europea, oltre all'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari, e saper utilizzare i correnti strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza.

Il Corso di Laurea è orientato, in particolare, alla formazione di profili professionali che potranno permettere di rivestire funzioni di elevata responsabilità nelle attività delle Istituzioni specifiche quali Sovrintendenze, musei, Enti statali e locali etc., ed inoltre nei settori dei servizi e dell'industria culturale e turistica, degli istituti di cultura e di ricerca di tipo specifico, nei Centri di studi e di ricerca sia pubblici sia privati. Tra gli specifici campi di attività dei laureati rientrano, ad esempio, l'attività didattica e di ricerca nell'ambito dell'istruzione superiore ed universitaria, la direzione di laboratori e cantieri di restauro, l'organizzazione e il coordinamento di attività museali e di valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale.

Coerentemente con gli obiettivi formativi sopra delineati il corso consta di due ambiti curriculari distinti:

- archeologico;
- storico-artistico.

Entrambi i profili condividono un comune impianto basato sulla conoscenza della storia e sulla critica delle arti e delle relative metodologie di studio.

Art. 4 - Ammissione al Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici e modalità di valutazione dell'adeguata preparazione iniziale

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici, con il riconoscimento integrale del curriculum nella misura di 180 CFU, coloro che

sono in possesso della Laurea Triennale in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale (classe 13) conseguita presso l'Università della Calabria. Gli studenti in possesso della laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale, curriculum beni archeologici, possono essere ammessi con il riconoscimento integrale del curriculum solo nel caso in cui gli stessi chiedano l'ammissione al corso di laurea specialistico, curriculum archeologico. Gli studenti provenienti dal curriculum beni storico-artistici saranno ammessi al curriculum archeologico con debiti formativi che saranno valutati di caso in caso dalla Commissione. Gli studenti in possesso della laurea in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale, curriculum beni storico-artistici, possono essere ammessi con il riconoscimento integrale del curriculum solo nel caso in cui gli stessi chiedano l'ammissione al corso di laurea specialistico, curriculum storico-artistico. Gli studenti provenienti dal curriculum beni archeologico saranno ammessi al curriculum storico-artistico con debiti formativi che saranno valutati di caso in caso dalla Commissione.

2. Per tutti gli altri candidati, in possesso di laurea triennale o quadriennale, l'apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Rettore su proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia, valuta le domande pervenute, e ove riscontri un'affinità che può consentire il riconoscimento di CFU negli ambiti di base e caratterizzanti tali da consentire l'ammissione secondo le normative vigenti, predispone attraverso specifiche tabelle di conversione il riconoscimento di equipollenze totali o parziali degli insegnamenti sostenuti da tali studenti con i corrispondenti insegnamenti della laurea integralmente riconosciuta definendo l'eventuale debito formativo e le modalità di integrazione del precedente curriculum studi.

3. Ai fini dell'ammissione è prevista una prova di selezione per la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di tutti i candidati. La prova d'ingresso consiste nella realizzazione di un elaborato scritto in lingua italiana che accerti le capacità di lettura e di contestualizzazione di manufatti archeologici e di opere d'arte antiche, medievali, moderne e contemporanee. La prova d'ingresso è valutata in trentesimi da una Commissione composta da tre membri, professori e ricercatori afferenti al corso di laurea e nominata dal Presidente del corso di laurea specialistica. Una votazione inferiore a 18/30 comporta l'esclusione dalle graduatorie concorsuali.

4. Sono ammessi alla prova di ammissione i candidati cui vengano riconosciuti crediti formativi in numero pari o superiore a 150. Tali crediti sono considerati su tutta la carriera universitaria dei candidati, compresi quelli conseguiti in soprannumero durante gli studi, in Master universitari, in altre lauree specialistiche e comunque in relazione a attività formative universitarie. Anche le attività professionali svolte all'esterno possono essere riconosciute dalla Commissione esaminatrice in crediti formativi universitari nell'ambito delle "Altre attività".

5. I criteri selettivi e le modalità per l'attribuzione del punteggio al fine della formazione della graduatoria di ammissione sono descritti e resi pubblici ogni anno nel bando di concorso per l'ammissione al Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici e nel sito del Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.

6. I posti messi a concorso sono così ripartiti:

- 1) l'80% a studenti di famiglie residenti in Calabria;
- 2) il 15% a studenti residenti in altre regioni o altri paesi della Comunità Europea;
- 3) il 5 % a studenti stranieri.

I posti riservati ai nn. 2 e 3 che non fossero coperti dai vincitori che hanno presentato domanda, saranno assegnati agli studenti di cui al punto 1, mentre i posti riservati al n. 1 che non fossero coperti, saranno assegnati agli studenti di cui ai successivi punti 2 e 3.

Art. 5 - Recupero del debito formativo

1. I crediti corrispondenti al debito formativo eventualmente attribuito allo studente al momento dell'ammissione, e occorrenti per il conseguimento del titolo finale, sono acquisiti con il superamento degli esami o delle altre forme di verifica del profitto previste per gli insegnamenti o le attività

formative erogati nell'ambito sia della Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici, sia del corso di Laurea triennale in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale.

2. Per la determinazione delle attività relative agli obblighi formativi aggiuntivi e le modalità di accertamento del soddisfacimento di tali obblighi, il Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici esamina le questioni relative all'assolvimento del debito formativo, e propone allo studente le modalità di soddisfacimento del debito attraverso esplicita delibera. I voti delle attività previste per soddisfare il debito formativo non concorrono al calcolo della media ponderata..

Art. 6 - Consiglio Unificato

1. All'organizzazione complessiva del Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici provvede il Consiglio unificato composto dai professori di ruolo e dai ricercatori presso il Corso di Laurea triennale in Storia e conservazione del patrimonio artistico, archeologico e musicale e dai professori di ruolo e dai ricercatori che afferiscono al Corso di Laurea Specialistica, nonché dai rappresentanti degli studenti iscritti ad entrambi i corsi di studio.

2. Per specifiche questioni didattiche attinenti soltanto al Corso di Laurea Specialistica, il Consiglio unificato può tenere riunioni in composizione separata al Corso di Laurea Triennale.

3. Al Consiglio unificato è affidata la verifica degli obiettivi formativi e la coerenza del percorso di studi rispetto alle esigenze del mercato del lavoro e del profilo professionale corrispondente al laureato in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.

Art. 7 - Articolazione ed organizzazione dei corsi di insegnamento

1. Il calendario accademico con le date di inizio e fine lezioni, nonché la sospensione delle medesime, le date e la durata delle prove di verifica del profitto sono deliberate annualmente dal Senato accademico su proposta della Facoltà di Lettere e Filosofia.

2. Sulla base del calendario accademico, le attività didattiche del Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici sono articolate in periodi didattici di eguale durata.

3. Gli insegnamenti della Laurea Specialistica sono solitamente articolati in moduli da 2, 4 o 8 crediti formativi. Gli insegnamenti articolati su 2 e 4 crediti devono essere collocati entro un solo periodo didattico, mentre gli insegnamenti articolati su 8 crediti si devono collocare su due periodi didattici consecutivi.

4. Ciascun modulo di insegnamento è affidato ad un unico titolare che ne ha la responsabilità della didattica e del profitto.

5. I corsi che prevedono tre o quattro ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di due giorni alla settimana. I corsi che prevedono cinque o sei ore di lezione settimanali sono impartiti in non meno di tre giorni alla settimana. I corsi che prevedono più di sei ore di lezione settimanali sono impartite in non meno di quattro giorni alla settimana.

6. I corsi che prevedono, in aggiunta alle lezioni, attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, possono regolare l'orario ed il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso ed approvate dal Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.

7. Sulla base di particolari esigenze didattiche e su proposta del titolare dell'insegnamento, il Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici può approvare suddivisioni diverse, o accettare, ai fini di una sperimentazione motivata da precisi obiettivi didattici, soluzioni di tipo seminariale, con una distribuzione più intensiva delle lezioni.

Art. 8 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza

1. Lo studente ha il diritto e il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.
2. La frequenza ai corsi e la partecipazione alle attività formative previste dall'ordinamento didattico sono obbligatorie e rappresentano condizioni indispensabili per poter essere ammessi alla verifica del profitto.
3. L'accertamento della frequenza viene effettuato dai docenti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di corso di Laurea Specialistica, e rese note all'inizio di ogni anno accademico.
4. Lo studente ha diritto in ogni caso, sempre che ne faccia richiesta, al rilascio da parte del professore di ruolo di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso.
5. Gli studenti lavoratori che certificano o autocertificano questa condizione all'inizio dell'anno accademico possono concordare modalità alternative di frequenza secondo le indicazioni date annualmente dal Consiglio di corso di Laurea Specialistica.

Art. 9 - Tirocini

1. Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura produttiva, progettuale di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa, interna o esterna all'Ateneo volta ad apprendere le modalità di applicazione di argomenti che sono oggetto di insegnamento.
2. Responsabile dell'organizzazione delle attività di tirocinio è il Presidente del Consiglio di Corso di laurea specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici che può delegare tale compito ad un professore o ad un ricercatore scelto tra i membri del Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.
3. Le attività di tirocinio non sono obbligatorie ai fini del raggiungimento della Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.
4. Quando lo studente voglia svolgere una tale attività, il Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici dietro proposta dello studente individua una modalità di tirocinio, rapportandone i crediti formativi alla durata ed all'impegno richiesto. Tali crediti possono essere riconosciuti nell'ambito delle "Altre attività".

Art. 10 - Modalità di accertamento della conoscenza della lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano

Al fine del conseguimento della Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici è obbligatoria la conoscenza in forma scritta ed orale di una delle seguenti lingue dell'Unione Europea: lingua inglese, francese, tedesca, spagnola oltre l'italiano.

Art. 11 - Verifiche del profitto

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa, comprese le attività a scelta, sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o con la relativa prova di verifica del profitto.
2. L'accertamento del profitto è individuale ed è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal Corso di Laurea specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche, e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
3. Per sostenere le prove di accertamento del profitto, lo studente deve essere iscritto ed in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti, e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza. Lo studente in regola con l'iscrizione e le relative tasse può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscono comunque a corsi conclusi.
4. Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno almeno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento è tenuto, ed altre due sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del

primo periodo dell'anno accademico successivo. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione entro le sessioni indicate sono stabiliti dalla Facoltà di Lettere e Filosofia su proposta del Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto è del Preside di Facoltà.

5. Il Consiglio di Corso di Laurea Specialistica prevede, anno accademico per anno accademico, sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto, rispettando comunque il divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività di verifica del profitto con le lezioni.

6. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dal Corso di Laurea Specialistica, anche per via telematica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle sessioni.

7. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale, e in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. E' possibile utilizzare, modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.

8. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può prevedere non una votazione, ma soltanto una valutazione di superamento che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti.

9. Le specifiche modalità di accertamento del profitto per i corsi di insegnamento sono stabilite dal Presidente di commissione.

10. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. Il giudizio è formalizzato dalla Commissione esaminatrice in apposito verbale redatto contestualmente all'esame, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e dagli esaminatori.

11. Nel caso di redazione del verbale attraverso strumenti informatici (verbale elettronico), il Presidente di Commissione ed uno dei commissari appongono sul verbale la propria firma digitale basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Lo studente sottoscrive il verbale elettronico mediante la propria firma digitale, anch'essa basata su certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Nelle more della certificazione delle firme elettroniche degli studenti è possibile per essi firmare o mediante l'apposizione di un identificativo personale segreto (PIN), rilasciato dai competenti uffici amministrativi, o mediante firma autografa su statini cartacei al pari del Commissario. Il verbale elettronico, così sottoscritto, è trasmesso automaticamente in via elettronica alle competenti strutture amministrative ed ivi acquisito automaticamente nei sistemi informatici per le successive fasi di verifica.

12. La prova di accertamento è superata se la votazione ottenuta non è inferiore a diciotto trentesimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di trenta trentesimi, è subordinata alla valutazione unanime della commissione.

13. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano l'attribuzione di un voto.

Art. 12 - Commissioni per l'accertamento del profitto

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici e sono costituite, di norma, da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.

2. Le Commissioni sono nominate all'inizio di ogni anno accademico e il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Specialistica, su comunicazione del professore titolare trasmette all'Area Didattica eventuali variazioni dopo almeno due periodi didattici.

3. La Commissione per l'accertamento del profitto è presieduta dal professore titolare dell'attività formativa.
4. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine, anche se di altra facoltà dell'Ateneo. Possono altresì far parte delle Commissioni i cultori della materia.
5. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
6. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un professore di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito, o a settore scientifico-disciplinare affine.
7. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
8. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici, ovvero il Preside della Facoltà, provvede alla nomina di un suo sostituto.
9. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
10. Le modalità di accertamento del profitto e la determinazione del voto finale, qualora avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori anche di gruppo svolti durante il corso, sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.
11. I Presidenti delle Commissioni di esami sono responsabili della tenuta dei registri di esame dal momento in cui questi sono ritirati presso i competenti uffici amministrativi, sino a quando essi sono riconsegnati agli stessi. Nel caso di adozione di modalità automatiche e informatizzate di verbalizzazione delle prove di accertamento del profitto i registri degli esami cartacei saranno altresì sostituiti da equivalenti registrazioni elettroniche.

Art. 13 - Prova finale per il conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici è necessario il superamento di una prova finale che consiste nella redazione di un elaborato originale e di provato valore scientifico e nella sua esposizione dinanzi apposita Commissione.
2. Lo studente, già verso la fine del I anno di corso individua l'ambito disciplinare nel quale intende sviluppare l'elaborato e il docente relatore tra i titolari di insegnamento.
3. Le prove finali per il conferimento del titolo sono pubbliche.
4. Per sostenere la prova finale, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di Laurea Specialistica e dal suo piano di studio, tranne i crediti relativi alla prova finale stessa, e deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
5. È prevista ogni anno, al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto, una sessione per le prove finali volte al conseguimento del titolo di studio. Il Corso di Laurea Specialistica prevede in accordo con il calendario di facoltà una sessione straordinaria entro l'anno solare dell'ultimo anno di iscrizione.
6. Per poter partecipare alle sessioni delle prove finali, lo studente deve presentare presso l'Area Didattica domanda di ammissione alla prova finale entro i termini stabiliti dal Corso di Laurea Specialistica, ed approvato dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia.
7. La tesi di laurea specialistica, corredata della firma di un relatore deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi entro il termine stabilito da ciascuna struttura didattica

competente, comunque non dopo il quindicesimo giorno antecedente alla prova finale. L'elaborato finale può essere presentato con modalità elettroniche, firmato dal relatore, dai correlatori e dal candidato mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato. Nelle more della certificazione delle firme elettroniche degli studenti sarà possibile per essi firmare mediante l'apposizione di un identificativo personale segreto (PIN), rilasciato dai competenti uffici amministrativi.

8. Una copia della tesi è depositata presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non è soggetto ad alcuna specifica restrizione in aggiunta a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

9. Nella redazione dell'elaborato finale lo studente è affiancato da almeno uno dei professori e ricercatori di ruolo della Facoltà o da un professore a contratto. Egli è membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato e può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

10. Per la redazione dell'elaborato finale, il Corso di Laurea Specialistica prevede eventuali attività formative da svolgere presso altre sedi universitarie italiane o estere, nonché tirocini presso ente o impresa convenzionata.

11. Ai fini del conseguimento della Laurea Specialistica è necessario acquisire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di centodieci centodecimi, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

12. Le modalità di calcolo del voto finale con il quale è conferito il titolo di laurea specialistica sono basate su:

a) la media, espressa in centodecimi, arrotondata all'intero più vicino, delle votazioni riportate negli esami di profitto, ponderate secondo i crediti attribuiti a tali attività;

b) le eventuali lodi;

c) una valutazione da parte della Commissione della prova finale e della sua discussione compresa fra 0 e 8 punti ed attribuiti secondo le indicazioni del Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.

13. Il certificato rilasciato come supplemento al diploma per la Laurea Specialistica riporterà sia il totale dei 300 crediti sia il percorso dei 120 crediti specifici per il biennio specialistico. In entrambi saranno riportati i singoli insegnamenti con i crediti e il voto.

Art. 14 - Commissioni per la valutazione della prova finale

1. Le Commissioni per la valutazione della prova finale e per l'eventuale proclamazione pubblica, ove distinta da essa, sono nominate dal Preside della Facoltà su proposta del Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici. Tali commissioni sono composte da un minimo di cinque membri, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Lettere e Filosofia. Ai fini di un migliore svolgimento organizzativo delle prove, sono possibili sedute collegiali di più Commissioni.

2. Possono far parte della Commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.

3. Di norma, Presidente di Commissione è il Presidente del Corso di Laurea Specialistica, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.

4. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

5. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, eventualmente con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della Commissione.
6. Il Presidente di Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

Art. 15 - Piani di studio

1. Per conseguire il titolo, lo studente presenta entro il 31 ottobre al Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici un proprio piano di studio individuale conforme alle attività formative offerte dal Corso di Laurea Specialistica (v. allegato A).
2. I piani di studio individuali sono soggetti all'approvazione del Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici che li esamina e li trasmette entro il 30 novembre all'Area Didattica con esplicita delibera.
3. Gli studenti ammessi con debito formativo nella formulazione del proprio piano di studi sono assistiti da tutori designati dal Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologi.
4. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso, può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.
5. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti ai fini del calcolo del voto finale.
6. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.

Art. 16 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero

Studenti in uscita:

1. Lo studente interessato al riconoscimento di attività formative che intende svolgere presso Università estere è tenuto a presentare in tempo utile una domanda al Consiglio di Corso di laurea specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire e di cui intende richiedere il riconoscimento (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto). Il Consiglio di Corso di laurea specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici delibera, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, le frequenze, le attività formative, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio di Corso di laurea Specialistica deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.
2. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio di Corso di laurea specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici delibera il riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel piano di studio dello studente.

3. Lo studente può presentare al Consiglio di Corso di laurea specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso Università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità.

4. Su tali istanze il Consiglio di Corso di laurea specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici esprime parere con urgenza. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria (a) nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla Facoltà tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le Università coinvolte, o (b) ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.

5. Copia delle delibere dei Consigli di Corso di laurea specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio Socrates dell'Ateneo.

Studenti in entrata

6. Gli studenti in entrata sono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti del Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.

7. Nel caso in cui i professori di ruolo del Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreteria studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà che a sua volta trascrive i risultati dei singoli esami su un apposito modulo denominato "Transcript of Records", che invia in duplice copia all'Ufficio Socrates insieme agli statini. I "Transcript of Records" sono debitamente firmati dai coordinatori ECTS di Facoltà e dal coordinatore istituzionale Socrates dell'Ateneo. L'Ufficio Socrates provvede ad inviare i "Transcript of Records" alle Università partner.

Art. 17 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno

1. Il Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici prevede un percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di 30 crediti. Su richiesta motivata da specifiche condizioni lavorative il Consiglio di Corso di Laurea può autorizzare impegni da 20 a 40 CFU.

2. Lo studente può autonomamente richiedere di seguire un percorso formativo "non a tempo pieno". Il percorso formativo per gli studenti non a tempo pieno comprende tutte le attività formative previste dal curriculum formativo degli studenti "con impegno a tempo pieno". Lo studente "non a tempo pieno" seguirà a sua scelta, solo la metà delle attività erogate per ogni periodo didattico, seguendo l'altra metà nell'anno accademico successivo, fino al completamento dei crediti previsti per il conseguimento della laurea (120 CFU). Lo studente con impegno non a tempo pieno presenta il proprio piano di studi entro il 31 ottobre di ciascun anno. Le sessioni di esame sono quelle previste per gli studenti con impegno a tempo pieno.

3. Tasse e contributi a carico degli studenti non impegnati a tempo pieno sono indicati nel Manifesto annuale degli studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

4. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Viceversa, lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso

formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno del Corso di Laurea Specialistica cui si chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:

- a) la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica ed al Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici tra l'1 giugno ed il 31 agosto;
- b) il passaggio ha luogo nell'anno accademico immediatamente successivo;
- c) il Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici delibera entro il 15 settembre.

6. Lo studente che chiede di passare dal percorso formativo "a tempo pieno" a quello "non a tempo pieno" ha l'obbligo di presentare contestualmente a tale richiesta una proposta di piano di studio individuale che sia conforme all'ordinamento didattico della Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici, e che deve essere valutata dal Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.

7. Per il Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale o in periodi di interruzione delle attività didattiche in cui non vi siano esami di profitto. Il Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno, come corsi intensivi.

Art. 18 - Studenti "regolarmente in corso", "non regolarmente in corso" e "fuori corso"

1. Secondo quanto stabilito dal Manifesto degli Studi, è iscritto al II anno in qualità di "regolarmente in corso" lo studente impegnato a tempo pieno che abbia maturato nel corso del I anno almeno 48 CFU tra quelli previsti dal suo piano di studio.

2. Lo studente che abbia maturato un numero di crediti inferiore può iscriversi come studente non regolarmente in corso, o come studente impegnato non a tempo pieno. Nel caso in cui lo studente sia già iscritto come studente non a tempo pieno, deve iscriversi come non regolarmente in corso.

3. Lo studente con impegno a tempo pieno che acquisisce meno del 50% e fino al 33% dei crediti previsti dal piano di studio per il primo anno di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici si iscrive all'anno di corso successivo come studente "con impegno non a tempo pieno" regolarmente in corso. Lo studente che acquisisce meno del 33% dei crediti previsti dal piano di studio individuale per il primo anno di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici, si iscrive all'anno di corso successivo come studente "con impegno non a tempo pieno" non regolarmente in corso.

4. Viene considerato "fuori corso" lo studente che, pur avendo seguito il corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine del secondo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo. Lo studente con impegno "non a tempo pieno" che dopo gli anni di corso di laurea previsti dal proprio piano di studio non ha conseguito il titolo di studio, è considerato fuori corso.

5. Lo studente "non regolarmente in corso" e lo studente "fuori corso" sono tenuti a concordare con il proprio tutor specifiche attività di tutorato e di recupero individuali e di gruppo, volte al superamento delle difficoltà incontrate.

Art. 19 - Sospensione temporanea e interruzione programmata degli studi

1. Lo studente non può essere iscritto contemporaneamente a due Corsi di studio.

2. Lo studente che, avendone titolo, intenda iscriversi ad una Scuola di Specializzazione, a un Dottorato di ricerca o ad un corso di Master, essendo già iscritto alla Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici è tenuto a richiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a quest'ultimo.

3. Lo studente può chiedere la sospensione degli studi per uno o per due anni accademici, comunque non oltre la durata legale del Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può compiere alcun atto di carriera.
4. Lo studente iscritto può richiedere una interruzione programmata degli studi per un anno accademico.
5. L'interruzione determina la cessazione per l'anno accademico in questione dell'erogazione di tutti i servizi offerti dal Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici allo studente e comporta il solo pagamento di un diritto fisso indicato nel Manifesto annuale degli studi.
6. L'interruzione non può essere richiesta per periodi inferiori ad un anno accademico e può essere richiesta non più di due volte nel corso degli studi.
7. Lo studente che abbia in corso l'interruzione programmata degli studi ha il diritto di chiedere in qualsiasi momento di poter riprendere gli studi. In questo caso non ha diritto alla restituzione del diritto fisso di cui sopra ed è tenuto al pagamento della differenza tra l'importo versato e l'importo dovuto.
8. Al termine dell'interruzione programmata degli studi o della sospensione lo studente riprende la sua carriera universitaria esattamente come se l'interruzione o la sospensione non fosse avvenuta.
9. Dell'interruzione programmata degli studi o della sospensione è fatta menzione nelle certificazioni relative alla carriera dello studente, compresa quella relativa al conseguimento del titolo di studio.

Art. 20 - Attività di Tutorato

1. Il Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici prevede un servizio di tutorato per gli studenti volto a fornire un riferimento specifico fra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
2. Tra le attività di Tutorato per gli studenti sono comprese:
 - a) quelle relative all'"accoglienza", cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primissimi mesi della sua esperienza universitaria;
 - b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
 - c) corsi intensivi;
 - d) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici che può delegare tale compito ad un suo delegato scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio.
4. Entro il primo mese dall'immatricolazione o iscrizione ad anni successivi al primo, a ciascuno degli studenti ammessi alla Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea Specialistica. Dell'attribuzione è responsabile il Presidente del Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici che garantisce una distribuzione uniforme degli studenti tra i professori di ruolo ed i ricercatori.
5. Gli studenti immatricolati hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor nel corso del primo anno degli studi.
6. Gli studenti incontrano il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

Art. 21 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea specialistica e trasferimenti da altri Atenei

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici gli studenti precedentemente iscritti ad un altro Corso di laurea specialistica dell'Università della Calabria, ovvero nello stesso o altro Corso di laurea specialistica di altra Università.
2. Per gli studenti provenienti dallo stesso o da altro Corso di laurea specialistica di altra Università e per gli studenti provenienti da altro Corso di laurea specialistica dell'Università della Calabria, il Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici provvede, secondo modalità stabilite, alla valutazione del possesso dei requisiti curriculari e al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente nel Corso di Laurea specialistica di provenienza. L'ammissione dello studente è altresì subordinata al superamento di una prova di accertamento delle conoscenze preliminari per la Laurea specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.
3. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento al Corso di Laurea specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici da altro Ateneo o il passaggio da altro Corso di studi specialistico dell'Università della Calabria, deve essere allegata una certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente abbia superato la relativa verifica del profitto, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altro Ateneo, sono tenuti ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
4. Gli studenti devono presentare tra il 1 giugno ed il 31 agosto all'Area Didattica ed alla Segreteria del Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici la domanda intesa a ottenere il passaggio o il trasferimento. Entro tale data l'Area Didattica rende noto il numero dei posti resisi liberi per rinunce o abbandoni del Corso di laurea specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici. Entro il 1 ottobre il Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici delibera il passaggio o il trasferimento, e le iscrizioni devono essere regolarizzate entro il 15 ottobre di ciascun anno accademico.
5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio o di trasferimento e fino alla effettiva iscrizione al Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

Art. 22 - Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione alla Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici, ed abbia interesse ad accedere all'attività didattica per motivi di aggiornamento culturale e professionale, o al fine di acquisire i requisiti curriculari necessari all'iscrizione, può chiedere l'iscrizione ad una o più attività formative specifiche. L'accettazione dell'istanza di iscrizione è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.
2. Il Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici ha stabilito che il numero delle singole attività formative a cui uno studente può iscriversi è pari a:
 - 8 qualora la domanda di iscrizione pervenga entro la fine del primo periodo didattico,
 - 4 qualora la domanda pervenga entro la fine del secondo periodo didattico.Il Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici ha inoltre stabilito che una stessa singola attività formativa può essere seguita dai primi 15 studenti che ne abbiano fatto richiesta.
3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. E' altresì diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto.

4. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente al Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici.

Art. 23 - Revisione del Regolamento didattico del Corso di Laurea Specialistica

1. Il presente regolamento viene rivisto, ed eventualmente aggiornato, con una periodicità non superiore a 3 anni, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

2. In tale occasione, il Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.

3. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

4. Qualora il Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici riconosca l'obsolescenza di una sola parte dei contenuti formativi di una specifica attività, lo stesso Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici provvederà a stabilire le norme integrative che dovranno essere sostenute dallo studente, definendo gli argomenti delle stesse e le modalità di verifica. Una volta superate le verifiche previste, il Consiglio di corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici convalida i crediti acquisiti con apposita delibera.

5. Eventuali modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Senato Accademico su proposta del Consiglio della Facoltà di Lettere e sono emanate con Decreto Rettorale.

ALLEGATO A

All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio del Corso di Laurea Specialistica in Storia e conservazione dei beni artistici e archeologici comunica, per ogni ciclo di laurea specialistica, gli insegnamenti attivati, il numero di crediti relativo, e la loro distribuzione nei due anni di corso, per un'offerta didattica non inferiore a 60 crediti l'anno, e tale da poter portare ogni ciclo nei due anni a conseguire i crediti necessari per il raggiungimento del titolo.

A seconda dei moduli curricolari già frequentati durante la laurea di primo livello, gli studenti possono usare uno o più attività obbligatorie a scelta per completare i crediti degli ambiti previsti dalla laurea specialistica, ed in cui quell'attività o quel modulo può rientrare per Settore Scientifico Disciplinare. Questo significa che le attività formative ereditano per ogni ambito quelle condotte nel curriculum della laurea di primo livello, con di norma un riconoscimento di 180 CFU, a cui si aggiungono 120 CFU per le ulteriori attività opzionali della specialistica che lo studente può distribuire nel biennio, fino ad un totale di 300 CFU.

Ogni modulo comporta di norma 4 CFU (quando non indicato diversamente a fianco ad esso), e per sostenere un modulo B lo studente deve aver sostenuto in precedenza il modulo A dello stesso insegnamento.

ARCHEOLOGICO

Attività di Base	totale CFU	Settori scientifico disciplinari	PO	PA	RU
Discipline metodologico-critiche	4	L-ART/04: MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO		<u>1</u>	
Linguistica e letterature	24	L-FIL-LET/02: LINGUA E LETTERATURA GRECA	<u>1</u>		<u>1</u>
		L-FIL-LET/04: LINGUA E	<u>2</u>		<u>1</u>

		LETTERATURA LATINA			
		L-FIL-LET/08: LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA			
		L-FIL-LET/10: LETTERATURA ITALIANA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
		L-FIL-LET/11: LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA	<u>1</u>	<u>2</u>	
		L-FIL-LET/12: LINGUISTICA ITALIANA			
		L-FIL-LET/14: CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE			
Storia e geografia	28	L-ANT/02: STORIA GRECA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
		L-ANT/03: STORIA ROMANA	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
		L-FIL-LET/07: CIVILTÀ BIZANTINA	<u>1</u>		
		M-GGR/01: GEOGRAFIA	<u>1</u>		<u>1</u>
		M-STO/01: STORIA MEDIEVALE	<u>2</u>		<u>2</u>
		M-STO/02: STORIA MODERNA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
		M-STO/04: STORIA CONTEMPORANEA		<u>4</u>	<u>1</u>
		M-STO/07: STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE			<u>1</u>
Totale Attività di Base	56				
Attività Caratterizzanti	totale	Settori scientifico disciplinari	PO	PA	RU
	CFU				
Discipline archeologiche	80	L-ANT/06: ETRUSCOLOGIA E ANTICHITÀ ITALICHE		<u>2</u>	<u>1</u>
		L-ANT/07: ARCHEOLOGIA CLASSICA			
		L-ANT/08: ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE	<u>1</u>		
Discipline storico-artistiche	16	ICAR/17: DISEGNO	<u>1</u>		
		ICAR/18: STORIA DELL'ARCHITETTURA		<u>1</u>	
		L-ANT/04: NUMISMATICA			
		L-ART/01: STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE		<u>1</u>	
		L-ART/02: STORIA DELL'ARTE MODERNA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
		L-ART/03: STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA			
		L-ART/04: MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO		<u>1</u>	
		L-OR/02: EGITTOLOGIA E CIVILTÀ COPTA			
		L-OR/05: ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO			
Economia e gestione dei beni culturali	4	IUS/10: DIRITTO AMMINISTRATIVO		<u>1</u>	
Totale Attività Caratterizzanti	100				
Attività Affini o integrative	totale	Settori scientifico disciplinari			
	CFU				
Discipline dello spettacolo e della musica	4	L-ART/05: DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO			

Discipline demoetnoantropologiche	8	M-DEA/01: DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE M-STO/06: STORIA DELLE RELIGIONI
Discipline filosofiche e della comunicazione	4	M-FIL/04: ESTETICA M-FIL/06: STORIA DELLA FILOSOFIA M-PSI/01: PSICOLOGIA GENERALE SPS/07: SOCIOLOGIA GENERALE SPS/08: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
Discipline scientifiche applicate	8	CHIM/12: CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI FIS/07: FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) GEO/09: GEORISORSE MINERARIE E APPLICAZIONI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER L'AMBIENTE E I BENI CULTURALI
Lingue e letterature europee	8	L-LIN/04: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE L-LIN/07: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA L-LIN/09: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA L-LIN/12: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE L-LIN/14: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
Totale Attività Affini o integrative	32	
Ambito aggregato per crediti di sede	totale CFU	Settori scientifico disciplinari
	10	ICAR/15: ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO L-FIL-LET/05: FILOLOGIA CLASSICA L-FIL-LET/08: LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA L-FIL-LET/09: FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA L-FIL-LET/13: FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA M-STO/08: ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA M-STO/09: PALEOGRAFIA
Totale Ambito aggregato per crediti di sede	10	
Altre attività formative	totale CFU	Tipologie
A scelta dello studente	32	
Per la prova finale	40	Per la prova finale
Altre (art. 10, comma 1, lettera f)		Ulteriori conoscenze linguistiche Abilità informatiche e relazionali Tirocini Altro

	30	Totale
Totale Altre attività formative	102	
TOTALE CREDITI	300	

STORICO-ARTISTICO 1

Attività di Base	totale CFU	Settori scientifico disciplinari	PO	PA	RU
Discipline metodologico-critiche	24	L-ART/04: MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO		<u>1</u>	
		M-FIL/04: ESTETICA		<u>2</u>	
		M-FIL/05: FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>2</u>
		M-FIL/06: STORIA DELLA FILOSOFIA	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
Linguistica e letterature	16	L-FIL-LET/02: LINGUA E LETTERATURA GRECA	<u>1</u>		<u>1</u>
		L-FIL-LET/04: LINGUA E LETTERATURA LATINA	<u>2</u>		<u>1</u>
		L-FIL-LET/08: LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA			
		L-FIL-LET/10: LETTERATURA ITALIANA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
		L-FIL-LET/11: LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA	<u>1</u>	<u>2</u>	
		L-FIL-LET/12: LINGUISTICA ITALIANA			
		L-LIN/01: GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>1</u>
Storia e geografia	16	L-ANT/03: STORIA ROMANA	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
		L-FIL-LET/07: CIVILTÀ BIZANTINA	<u>1</u>		
		M-GGR/01: GEOGRAFIA	<u>1</u>		<u>1</u>
		M-STO/01: STORIA MEDIEVALE	<u>2</u>		<u>2</u>
		M-STO/02: STORIA MODERNA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
		M-STO/04: STORIA CONTEMPORANEA		<u>4</u>	<u>1</u>
		M-STO/07: STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE			<u>1</u>
Totale Attività di Base	56				
Attività Caratterizzanti	totale CFU	Settori scientifico disciplinari	PO	PA	RU
Discipline archeologiche	12	L-ANT/07: ARCHEOLOGIA CLASSICA		<u>2</u>	<u>1</u>
		L-ANT/08: ARCHEOLOGIA CRISTIANA E MEDIEVALE	<u>1</u>		
Discipline storico-artistiche	84	ICAR/17: DISEGNO	<u>1</u>		
		ICAR/18: STORIA DELL'ARCHITETTURA		<u>1</u>	
		ICAR/19: RESTAURO			
		L-ART/01: STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE		<u>1</u>	
		L-ART/02: STORIA DELL'ARTE MODERNA	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>
		L-ART/03: STORIA DELL'ARTE			

		CONTEMPORANEA	
		L-ART/04: MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO	<u>1</u>
Economia e gestione dei beni culturali	4	IUS/10: DIRITTO AMMINISTRATIVO	<u>1</u>
Totale Attività Caratterizzanti	100		
Attività Affini o integrative	totale	Settori scientifico disciplinari	
	CFU		
Discipline dello spettacolo e della musica	4	L-ART/05: DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO L-ART/06: CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE L-ART/07: MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA L-ART/08: ETNOMUSICOLOGIA	
Discipline demoetnoantropologiche	8	M-DEA/01: DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE	
Discipline filosofiche e della comunicazione	4	M-FIL/04: ESTETICA M-FIL/05: FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI M-FIL/06: STORIA DELLA FILOSOFIA SECS-P/12: STORIA ECONOMICA SPS/08: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI	
Discipline scientifiche applicate	8	CHIM/12: CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI FIS/07: FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA)	
Lingue e letterature europee	8	L-LIN/04: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE L-LIN/07: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA L-LIN/12: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE L-LIN/14: LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA	
Totale Attività Affini o integrative	32		
Ambito aggregato per crediti di sede	totale	Settori scientifico disciplinari	
	CFU		
	10	ICAR/15: ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO L-FIL-LET/05: FILOLOGIA CLASSICA L-FIL-LET/08: LETTERATURA LATINA MEDIEVALE E UMANISTICA L-FIL-LET/09: FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA M-STO/08: ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA M-STO/09: PALEOGRAFIA	
Totale Ambito aggregato per crediti di sede	10		
Altre attività formative	totale	Tipologie	
	CFU		
A scelta dello studente	32		
Per la prova finale	40	Per la prova finale	

Altre (art. 10, comma 1, lettera f)		Ulteriori conoscenze linguistiche
		Abilità informatiche e relazionali
		Tirocini
		Altro
	30	Totale
Totale Altre attività formative	102	
TOTALE CREDITI	300	

12 gennaio 2007

IL RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)

ET